CAMERA DEI DEPUTATI N. 6201

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NENNA D'ANTONIO, ARTESE, MANZOLINI, SANZA, TANCREDI

Presentata il 17 dicembre 1991

Interventi per il risanamento idrogeologico del territorio del comune di Chieti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende affrontare in maniera sistematica e definitiva la situazione di rischio connessa alle condizioni di instabilità del territorio della città di Chieti, intervenendo per una volta in via preventiva per scongiurare il verificarsi di una ben prevedibile calamità.

È solo del 9 agosto scorso l'ultimo intervento urgente, ma come sempre *ex post,* per l'eliminazione del pericolo incombente per il dissesto idrogeologico nella zona Filippone (un quartiere con oltre diecimila abitanti) a seguito del crollo di una strada e di un muro con conseguente chiusura della scuola Sant'Andrea, intervento che si è dovuto realizzare con un'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ma che, in considerazione dell'esiguità di fondi di cui questi dispone, è stato limitato ad un miliardo e mezzo di lire e perciò circoscritto ad opere tampone, tanto per consentire la riapertura della scuola senza poter intervenire sulle cause del dissesto onde impedirne il ripetersi.

Che il fenomeno di instabilità e quindi rischio di frana riguardi non solo alcune aree ma tutto il territorio su cui si estende il comune di Chieti, risulta in modo evidente dagli studi fatti redigere dal comune su tutto il comprensorio con alcuni approfondimenti per l'individuazione delle zone a maggior rischio.

Tale situazione è dovuta sia alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e morfologiche della collina, sia a fattori antropici, considerato che la sua sommità è stata totalmente ricoperta dall'abitato.

Il complesso collinare di Chieti, che costituisce lo spartiacque naturale dei fiumi Alento e Pescara, è infatti caratterizzato dal punto di vista geologico da una particolare successione di unità stratigrafiche che lo rende specialmente soggetto ad erosioni dovute sia alle acque superficiali che all'azione della gravità.

Sui fenomeni di ruscellamento ed erosione fluviali, con formazioni di fossi profondi non adeguatamente regimati ed accumulo di materiali a valle, interferiscono anche le acque nere non fognate della città.

Oltre alle acque superficiali anche la presenza di falde idriche, peraltro alimentate dalle perdite della rete di adduzione idrica e della rete fognante, contribuisce al distacco ed al movimento delle terre, che possono riguardare sia la parte più superficiale del suolo, soprattutto quando imbevuto d'acqua, che masse profonde con frane di colamento, scivolamento, di crollo e miste.

Per affrontare in modo efficace questa situazione di precarietà giunta ormai a minacciare seriamente l'abitato, è necessario sia approfondire adeguatamente gli studi e le indagini fin qui svolti per poter disporre di un quadro esauriente delle condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche e dei processi evolutivi in atto, sia predisporre un intervento complessivo da realizzare in maniera organica.

Come l'esperienza ha dimostrato, infatti, interventi puntuali, come i lavori bonificatori che hanno interessato solo a tratti i fossi e che hanno causato l'incremento dell'erosione in zone immediatamente a valle, si rivelano scarsamente efficaci sul piano dell'equilibrio generale del comprensorio.

Il controllo della dinamica delle condizioni del suolo sia in corso d'opera che nei tempi a venire richiede infine l'installazione di un'idonea rete di monitoraggio.

L'articolo 1 del provvedimento che si sottopone all'esame prevede lo stanziamento di un contributo al comune di Chieti di lire 100 miliardi nel triennio 1992-1994, ripartiti in misura crescente nel periodo per tener conto del tempo che richiede la predisposizione, con tutti i necessari approfondimenti, del piano di interventi.

Gli articoli 2 e 3 indicano i contenuti delle indagini e degli studi da redigere, volti all'individuazione puntuale delle cause del dissesto e delle azioni necessarie per la loro eliminazione e la ricostituzione dello stato di equilibrio del territorio. Gli interventi riguardano la captazione delle acque, la realizzazione e l'ammodernamento della rete idrica e del sistema fognario, la regimazione dei fossi, il consolidamento, il rimboschimento e l'installazione di un sistema di monitoraggio, da realizzare secondo le priorità e con i finanziamenti stabiliti dal comune ai sensi dell'articolo 4.

Per assicurare il necessario coordinamento, l'organicità e la rapidità nella realizzazione di questa complessa operazione di risanamento, l'articolo 5 prevede che il comune possa avvalersi di un concessionario di servizi.

Ispirate allo stesso scopo di assicurare la tempestività degli interventi, sono le norme degli articoli 6 e 7 che dichiarano le opere di cui alla presente proposta di legge di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e prevedono la convocazione di un'apposita conferenza di servizi.

L'articolo 8 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di provvedere agli interventi necessari alla difesa del territorio del comune di Chieti dalle frane, è disposto un contributo speciale in favore di tale comune di lire 100 miliardi nel triennio 1992-1994, in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1992, lire 30 miliardi nell'anno 1993 e lire 50 miliardi nell'anno 1994.

ART. 2.

(Studi ed indagini).

1. Il comune provvede alla redazione di uno studio dettagliato sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del territorio volto ad individuare le cause dei dissesti e comprendente:

a) l'indagine storica per l'individuazione puntuale delle problematiche esistenti;

b) l'approfondimento tecnico degli studi geologici, geomorfologici ed idrogeologici ad oggi eseguiti, anche avvalendosi di indagini geognostiche.

ART. 3.

(Studio di fattibilità e tipologie di intervento).

1. Sulla base delle risultanze degli studi e delle indagini di cui all'articolo 2, il comune provvede alla redazione di uno studio di fattibilità, volto ad individuare le azioni necessarie all'eliminazione delle cause del dissesto, alla ricostituzione dello stato di equilibrio ed al miglioramento delle condizioni di stabilità del

territorio. Le azioni cui il comune può provvedere sono le seguenti:

a) captazione di sorgenti naturali e di acque di falda;

b) regimazione degli alvei dei fossi;

c) realizzazione e ammodernamento della rete idrica e dei collettori fognanti;

d) consolidamento delle aree soggetto a dissesto;

e) sistemazione forestale per rimboschimento;

f) installazione di una rete di monitoraggio.

ART. 4.

(Ripartizione dei finanziamenti).

1. Sulla base degli studi di cui agli articoli 2 e 3, il comune definisce le priorità degli interventi e la relativa ripartizione dei finanziamenti di cui all'articolo 1.

ART. 5.

(Attuazione degli interventi).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge il comune può affidare in concessione di servizi a un consorzio specializzato il compimento di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi di cui agli articoli 2 e 3 e le espropriazioni, la redazione dei progetti, l'assistenza relativa agli appalti.

ART. 6.

(Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere).

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono dichiarati a tutti gli effetti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

ART. 7.

(Conferenza di servizi).

1. In considerazione della necessità di assicurare l'accelerazione. la unitarietà e

lo snellimento dei procedimenti inerenti gli interventi, il sindaco convoca un'apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i responsabili delle amministrazioni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, autorizzazioni, approvazioni, pareri, valutazioni, concessioni o nulla osta previsti dalla vigente normativa.

2. L'approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i pareri, le valutazioni, le concessioni e i nulla osta previsti dalla vigente normativa e comporta, per quanto occorra, variazione agli strumenti urbanistici e territoriali.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, lire 30 miliardi per l'anno 1993 e lire 50 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (comprese rate ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del lago di Pergusa (Enna) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.